

All. "1"

Criteria di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia

Art.1. Domanda di conferma.

I bambini già frequentanti i nidi d'infanzia comunali *il Lupo ed il Grillo (BASSA) e Pappa e Ciuccio (STABBIA)* (età 1/3 anni)- hanno diritto al mantenimento del posto per il successivo anno educativo; la conferma del posto si realizza tramite "domanda di conferma", da compilare e presentare c/o l'ufficio Protocollo del Comune di Cerreto Guidi nel periodo annualmente stabilito dall'Ente. I bambini già frequentanti i nidi comunali, al momento della conferma, hanno la possibilità di modificare il tempo di frequenza, evidenziando che lo stesso, come previsto dall'art. 6, non potrà più essere cambiato nel corso dell'anno educativo.

Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.

1. Le nuove domande di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali *il Lupo ed il Grillo (Bassa) e Pappa e Ciuccio (STABBIA)* (età 1/3 anni) sono accolte nel periodo annualmente stabilito dall'Ufficio scuola - solitamente nel periodo aprile-maggio per quattro settimane consecutive e debitamente pubblicizzato sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi. Possono presentare la domanda, entro il periodo di cui sopra, i genitori dei bambini che compiono un anno entro il 31 Agosto dell'anno di iscrizione per l'inserimento nei mesi di settembre/ottobre. Possono altresì presentare la domanda, nello stesso periodo, i genitori dei bambini che compiono un anno nel periodo 1 settembre - 31 dicembre. A tale casistica è riservata una quota dei posti disponibili fino ad un massimo del 20% dei posti messi a graduatoria sia di tempo normale che di tempo corto, dando atto che il numero dei posti, per tale casistica, saranno calcolati attraverso l'arrotondamento del numero decimale per difetto se il decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se il decimale è superiore a 5 (esempio 20% di 14 posti è pari a 2,8, in questo caso i posti riservati sarebbero 3, altro esempio 20% di 6 posti è pari ad 1,2, in questo caso i posti riservati sarebbero individuati in una unità). Nel caso di scelta unica, il bambino per il quale è stata fatta la domanda, verrà collocato esclusivamente nella graduatoria di riferimento all'asilo prescelto. Nel caso di scelta doppia della struttura, il nominativo del bambino verrà collocato nella graduatoria di riferimento in entrambe le strutture. Se il posto richiesto sarà disponibile verrà assegnato alla struttura di prima scelta. Se il posto di prima scelta non sarà disponibile il nominativo del bambino verrà collocato nella struttura di seconda scelta (sempre se il posto è disponibile). In caso di rinuncia al posto disponibile assegnato la stessa comporterà la cancellazione dalla graduatoria per entrambe le strutture.

Le domande vengono istruite dall' ufficio scuola e, dopo aver assegnato il punteggio sulla base dei criteri stabiliti, vengono inserite, per punteggio in ordine decrescente, in una specifica graduatoria finalizzata a regolare l'accesso dei bambini ai nidi d'infanzia comunali. Per i genitori che presentano la domanda in ritardo, ma sempre nel limite massimo del 31 dicembre, continueranno ad essere accolte nel periodo 1 settembre-31 dicembre. Tali domande saranno istruite, e saranno assegnati i punteggi sempre sulla base dei criteri di cui sopra e sarà elaborata una graduatoria "di riserva".

2. La domanda di iscrizione al nido d'infanzia ha validità annuale: per i bambini inseriti nella graduatoria d'accesso ma non ammessi al servizio educativo deve essere pertanto fatta nuova domanda di iscrizione per il successivo anno educativo; la stessa norma viene applicata anche ai bambini dimessi a qualsiasi titolo dalla frequenza del servizio educativo. La dimissione non dà luogo ad alcuno specifico punteggio mentre l'inserimento nella graduatoria d'accesso ed in quella di riserva, relativa al precedente anno educativo, senza ammissione, dà il punteggio previsto dai criteri.

Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.

1. Le informazioni richieste mediante la scheda di iscrizione in merito alle condizioni del bambino, della famiglia nucleare e della famiglia estesa sono autocertificate ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000. Le informazioni relative allo stato di salute e l'attestazione ISEE in corso di validità, devono essere debitamente certificate dalle autorità competenti; l'ufficio non prenderà in considerazione autocertificazioni per tali casistiche. Le informazioni autocertificate saranno oggetto di controllo a campione, ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000; in caso di non rispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, saranno adottati idonei provvedimenti a carico dei firmatari della scheda di iscrizione, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR.

2. Le condizioni dichiarate nella scheda di iscrizione devono essere possedute alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda; i controlli a campione per la veridicità di cui sopra verranno effettuati con riferimento a tale data.

3. In caso di cambiamento di una delle condizioni che danno luogo a punteggio, la comunicazione di rettifica può (in caso di acquisto di punteggio o maggiore punteggio) e deve (in caso di perdita o diminuzione di punteggio) essere fatta entro e non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda; non verranno assolutamente accolte richieste di revisione del punteggio per mutate condizioni presentate oltre tale data.

4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta in via esclusiva da entrambi i genitori o della persona che ne fa le veci, in possesso di tutte le informazioni e documentazioni occorrenti nonché di copia di documento di identità in corso di validità.

Art. 4. Requisito della residenza.

1. Vengono accolte le domande di iscrizione di bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi residenti nel Comune di Cerreto Guidi, con assoluta esclusione dei bambini non residenti. I bambini residenti nel Comune di Cerreto Guidi con un adulto diverso da uno dei genitori devono possedere tale requisito da almeno 6 mesi precedenti alla data dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione oppure da un tempo inferiore a sei mesi ove ci sia un provvedimento del Tribunale dei minori.

2. I bambini che perdono il requisito della residenza nel Comune di Cerreto Guidi in data successiva all'inserimento possono terminare l'anno educativo in corso; tali bambini non vengono però confermati per il successivo anno educativo.

Art. 5. Preferenze di sede.

1. Nella domanda di iscrizione deve essere espressa obbligatoriamente la preferenza di sede del nido d'infanzia comunale con ordine di priorità decrescente.
2. Se è espressa una sola opzione il richiedente non sarà interpellato per eventuali posti liberi nella struttura non indicata.

Art. 6. Tempo di frequenza.

1. Nella domanda deve essere scelto il tempo di frequenza all'asilo. La richiesta deve essere formulata indicando al massimo entrambi i tempi di frequenza con ordine di priorità decrescente.

• **Tempo corto:** (dalle ore: 07,30/9,30 alle ore: 12,00 - 13,30 con pranzo)

• **Tempo normale:** (dalle ore: 07,30/9,30 alle ore: 16,30)

2. Il tempo di frequenza scelto non può mai essere cambiato durante l'anno educativo in corso. Eventuali domande di cambio del tempo di frequenza, potranno essere valutate per l'anno educativo successivo in relazione all'assetto organizzativo-gestionale della struttura.

Art. 7. Graduatorie.

1. Le graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia comunali sono due distinte in base all'età dei bambini nella seguente maniera:

- Graduatoria con inserimenti a settembre/ottobre per i bambini che devono aver compiuto un anno entro il 31 agosto 2021.

- Graduatoria per inserimenti a gennaio per i bambini che compiono un anno dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (quota dei posti disponibili riservata fino a un massimo del 20%).

Art. 8. Graduatorie provvisorie e graduatorie definitive.

1. Le domande di iscrizione pervenute saranno istruite dall'ufficio scuola e, dopo aver assegnato il punteggio, saranno inserite in due graduatorie provvisorie, che verranno pubblicate, appena approvate con atto di determina del dirigente, per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del comune Cerreto Guidi.
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Cerreto Guidi ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.
3. In caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria al bambino di maggiore età.
4. Entro 5 giorni dalla fine del periodo di pubblicazione sarà possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria ove è inserito il bambino con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente dell'Area 1.
5. Successivamente all'esame dei ricorsi - e comunque entro 15 giorni dalla fine del periodo in cui possono essere effettuati i ricorsi- saranno approvate le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del comune Cerreto Guidi e all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni, alla quale potrà essere fatto ricorso al TAR Toscana entro 60gg e al Capo dello Stato.
6. La pubblicazione sul sito web del Comune di Cerreto Guidi ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

Art. 9 Richieste di inserimento da parte della ASL.

1. I bambini segnalati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia e dai Servizi Sociali della ASL territoriale in quanto portatori di handicap o problematiche di sviluppo di varia natura o appartenenti a famiglia con problematiche di natura sociale, culturale o di cura ed educative hanno precedenza nell'ammissione e, pertanto, sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria d'accesso ai nidi d'infanzia. In casi di documentata necessità, tali inserimenti possono avvenire con tempi e modalità diversi da quanto previsto per gli altri inserimenti. E' assimilato alla richiesta dei servizi ASL il minore certificato in merito a problematiche di sviluppo di varia natura da servizio ospedaliero e/o da servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia.
Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del "Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa" Il Comune, tramite il coordinamento pedagogico comunale, previo parere vincolante dell'Azienda USL competente a livello territoriale, autorizza la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai

sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 10. Assegnazioni di sede.

1. Per i bambini in posizione utile in graduatoria, stilata in base ai punteggi, si provvede alla assegnazione ad una specifica struttura educativa in base alla disponibilità di posti, alla preferenza di sede, alla scelta del tempo di frequenza espresse al momento della domanda di iscrizione.
2. In caso di esaurimento di posti nel nido d'infanzia preferito, sarà assegnato d'ufficio un posto di fatto disponibile nell'altro nido d'infanzia, soltanto se il genitore ha indicato espressamente, nella domanda di iscrizione, la disponibilità all'inserimento nell'altra struttura.
3. Nel caso di scelta unica, il bambino per il quale è stata fatta la domanda, verrà collocato esclusivamente nella graduatoria di riferimento all'asilo prescelto.
4. Nel caso di scelta doppia della struttura, il nominativo del bambino verrà collocato nella graduatoria di riferimento in entrambe le strutture. Se il posto richiesto sarà disponibile verrà assegnato alla struttura di prima scelta. Se il posto di prima scelta non sarà disponibile il nominativo del bambino verrà collocato nella struttura di seconda scelta (sempre se il posto è disponibile). In caso di rinuncia al posto disponibile assegnato la stessa comporterà la cancellazione dalla graduatoria per entrambe le strutture.
5. Tempo di frequenza -

Il Comune garantisce il tempo corto sia con o senza pranzo per tutti i posti coperti ai due asili nido.

Per quanto concerne la doppia scelta per il tempo lungo o corto si specifica:

In caso di unica scelta (fra tempo corto e tempo normale) il bambino per il quale è stata fatta la domanda, verrà collocato esclusivamente nella graduatoria di riferimento al tempo di frequenza richiesto. Pertanto, nel caso in cui venga scelto soltanto il tempo normale, e si renda disponibile un posto per il tempo corto, la graduatoria verrà scorsa, ed il posto verrà assegnato al nominativo successivo in ordine di graduatoria.

Nel caso in cui, siano state indicate le due opzioni sia per il tempo lungo che per quello corto, se il tempo prescelto non sarà disponibile verrà assegnato, se disponibile, il tempo scelto come seconda opzione. In caso di rinuncia al posto assegnato la stessa comporterà la cancellazione dalla graduatoria per entrambi i tempi.

6. La rinuncia al posto assegnato, con la pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comporta la cancellazione dalla graduatoria. La mancata definizione della data di inserimento entro il 10 settembre, ove imputabile alla famiglia, è intesa come rinuncia al posto assegnato e comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 11 Assegnazione di posti che si rendono disponibili

1. I posti che si liberano per rinuncia espressa dalla famiglia sono automaticamente assegnati secondo l'ordine di graduatoria educativa in base al punteggio ed alla preferenza di sede espressa al momento della domanda di iscrizione. Pertanto sarà assegnato d'ufficio il posto di fatto disponibile nel nido d'infanzia al primo bambino utile in graduatoria (maggior punteggio) soltanto se il genitore ha indicato espressamente nella domanda di iscrizione la disponibilità all'inserimento in quella struttura.
2. La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria per entrambe le strutture.
3. La famiglia che viene chiamata per l'inserimento del proprio figlio al nido e intende rinunciare al posto, deve farlo entro 10 giorni dalla chiamata altrimenti verrà scorsa la graduatoria da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione e si procederà a chiamare il bambino in lista di attesa immediatamente successivo.

Art. 12 Trasferimento di sede.

1. Non sono ammessi trasferimenti a struttura educativa diversa da quella assegnata in base alle procedure di cui agli articoli precedenti né dopo l'ammissione, né nel passaggio all'anno educativo successivo.
2. In via del tutto eccezionale potranno essere valutate richieste di trasferimento di sede se accompagnate da relazione della ASL adeguatamente motivate in riferimento a gravi problematiche di natura sociale riguardanti la famiglia.

Art. 13 Valutazione di situazioni non previste dalle norme.

1. L'ente si riserva comunque la valutazione di situazioni particolari non previste dalle presenti norme in base a principi di trasparenza, imparzialità di trattamento e buona gestione del servizio.